

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile

Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 14 gennaio 2005

CIRCOLARE N. 2/2005

Legge Finanziaria 2005 (L. 30.12.2004 n. 311) – Novità in materia di IRAP

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER IL PERSONALE ADDETTO A RICERCA E SVILUPPO... 2	
	2.1 SOGGETTI BENEFICIARI.....	2
	2.2 ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE.....	2
3	DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE PER I SOGGETTI "MINORI"	3
	3.1 RIEPILOGO DEGLI AMMONTARI.....	3
	3.2 SOGGETTI ESCLUSI.....	3
4	DEDUZIONE PER L'INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE.....	3
	4.1 SOGGETTI ESCLUSI.....	3
	4.2 AMMONTARE DEDUCIBILE	3
	4.3 DECORRENZA	3
5	SOSPENSIONE DELLE MAGGIORAZIONI DELLE ALIQUOTE IRAP	4
6	PROROGA DELL'ALIQUOTA RIDOTTA PER IL SETTORE AGRICOLO	4

1 PREMESSA

In materia di IRAP, la L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005) ha previsto:

- la deducibilità dei costi per il personale addetto a ricerca e sviluppo;
- la modifica degli importi e degli scaglioni della deduzione spettante ai soggetti con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro;
- una nuova deduzione per l'incremento della base occupazionale;
- la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote;
- la proroga dell'aliquota ridotta dell'1,9% per il settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

2 DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER IL PERSONALE ADDETTO A RICERCA E SVILUPPO

A partire dal periodo d'imposta 2005, divengono integralmente deducibili ai fini IRAP:

- i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
- i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fruire della deduzione in parola:

- le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, nonché gli enti commerciali;
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate (es. società di armamento e società di fatto);
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario con volume d'affari:
 - superiore a 2.582,28 euro od a 7.746,85 euro;
 - ovvero inferiore a tali soglie, a condizione che abbiano rinunciato al regime speciale di esonero degli adempimenti IVA.
- gli enti privati non commerciali;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Soggetti esclusi

Restano invece escluse dalla possibilità di avvalersi della deduzione in questione:

- le Amministrazioni pubbliche;
- le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica;
- gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

2.2 ATTESTAZIONE DELL'EFFETTIVITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE

Similmente a quanto previsto con riferimento alla c.d. "Tremonti formazione" e alla c.d. "Tecno-Tremonti", è richiesta l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.

3 DEDUZIONE DALLA BASE IMPONIBILE PER I SOGGETTI “MINORI”

A partire dal periodo d'imposta 2005, mutano gli importi e gli scaglioni della deduzione spettante ai soggetti con base imponibile non superiore a 180.999,91 euro.

3.1 RIEPILOGO DEGLI AMMONTARI

Gli ammontari (ante e post modifiche) sono indicati nella seguente tabella:

FINO AL PERIODO D'IMPOSTA 2004		DAL PERIODO D'IMPOSTA 2005	
BASE IMPONIBILE IRAP (BI)	IMPORTO DEDUZIONE	BASE IMPONIBILE IRAP (BI)	IMPORTO DEDUZIONE
BI ≤ 180.759,91	7.500,00	BI ≤ 180.759,91	8.000,00
180.759,91 < BI ≤ 180.834,91	5.625,00	180.759,91 < BI ≤ 180.839,91	6.000,00
180.834,91 < BI ≤ 180.909,91	3.750,00	180.839,91 < BI ≤ 180.919,91	4.000,00
180.909,91 < BI ≤ 180.984,91	1.875,00	180.919,91 < BI ≤ 180.999,91	2.000,00

3.2 SOGGETTI ESCLUSI

Anche in questo caso restano esclusi dalla possibilità di avvalersi della deduzione in questione:

- le Amministrazioni pubbliche;
- le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica;
- gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

4 DEDUZIONE PER L'INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE

È prevista un'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP per i soggetti che incrementano, tramite contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta 2004.

4.1 SOGGETTI ESCLUSI

Anche in questo caso restano esclusi dalla possibilità di avvalersi della deduzione in questione:

- le Amministrazioni pubbliche;
- le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica;
- gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

4.2 AMMONTARE DEDUCIBILE

Il costo del predetto personale è deducibile:

- per un importo annuale non superiore a 20.000,00 euro per ogni nuovo dipendente assunto (per i soggetti localizzati in determinate aree svantaggiate l'importo deducibile è raddoppiato);
- nel limite dell'incremento complessivo del costo del lavoro (classificabile nelle voci B.9 e B.14 del conto economico).

4.3 DECORRENZA

La misura si applica dal periodo d'imposta in cui interviene la relativa approvazione da parte della Commissione Europea.

5 SOSPENSIONE DELLE MAGGIORAZIONI DELLE ALIQUOTE IRAP

Salvo specifiche deroghe legate alla necessità di rispettare l' equilibrio economico-finanziario e di "ripianare" le spese del Servizio sanitario, viene confermata, fino al 31.12.2005, la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote IRAP, deliberate successivamente al 29.9.2002 e che non siano confermate delle aliquote in vigore per il 2002.

6 PROROGA DELL'ALIQUOTA RIDOTTA PER IL SETTORE AGRICOLO

È prorogata, anche per il periodo d'imposta 2004, l'aliquota IRAP dell'1,9% applicabile:

- ai soggetti operanti nel settore agricolo;
- alle cooperative di piccola pesca e ai loro consorzi.

Il quadro riepilogativo è il seguente:

PERIODI D'IMPOSTA	ALIQUOTA
Dal 1998 al 2004	1,9%
2005	3,75%
2006 e successivi	4,25%

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.